

# **GRUPPO ARCHEOLOGIA TICINO (GAT)**

## **STATUTI**

*(sottoposti all'approvazione dell'assemblea costituente del 12.2.1994)*

### Art. 1: NOME, SEDE, ESERCIZIO

- 1.1. Con la denominazione Gruppo Archeologia Ticino, detto in seguito GAT, è costituita un'associazione ai sensi degli articoli 60 a 79 del Codice Civile svizzero.
- 1.2. L'Associazione ha sede al domicilio del Presidente.
- 1.3. L'esercizio dell'Associazione è l'anno civile.
- 1.4. L'Associazione non ha scopo di lucro.

### Art. 2: SCOPI e MEZZI

- 2.1. Scopo del GAT è promuovere nel Cantone Ticino la cultura archeologica intesa come conoscenza e tutela del patrimonio archeologico cantonale.
- 2.2. Per realizzare il suo scopo il GAT intende in particolare:
  - a) riunire gli specialisti attivi professionalmente nel campo dell'archeologia e delle discipline ad essa collaterali, con riferimento diretto alla realtà del Cantone Ticino;
  - b) assicurare e promuovere la riflessione, lo studio e l'informazione mediante il coordinamento e la collaborazione tra persone e istituzioni implicate nel campo dell'archeologia ticinese;
  - c) sostenere l'istituzione di un Museo Archeologico Cantonale, conformemente ai decreti del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio del 1953;
  - d) porsi quale interlocutore dell'Autorità, dell'amministrazione, delle istituzioni che sostengono la ricerca e degli organi politici per tutte le questioni relative all'archeologia ticinese. In questo senso il GAT intende esprimere delle raccomandazioni in merito alle priorità della ricerca e della gestione del patrimonio archeologico in senso lato.

### Art. 3: SOCI

- 3.1. I soci del GAT sono delle persone fisiche.
- 3.2. Condizioni di ammissione

Possono diventare soci le persone con formazione accademica completa o attive professionalmente nel campo dell'archeologia e/o delle scienze collaterali, purché svolgano o abbiano svolto un'attività in relazione diretta con la realtà archeologica del

Cantone Ticino oppure dimostrino di contribuire o aver contribuito in maniera significativa al promuovimento dell'archeologia in Ticino.

### 3.3. Prassi di affiliazione

- a) Per diventare soci è richiesto il patrocinio di almeno un socio.
- b) La richiesta di adesione deve essere indirizzata per iscritto dal socio proponente al Comitato entro il 31 dicembre e deve essere accompagnata dal curriculum vitae. Il Comitato verifica se il candidato adempie i requisiti statutari e, nel caso affermativo, sottopone la domanda di adesione alla ratifica dell'Assemblea nel corso dell'anno seguente.
- c) Il Comitato può proporre all'Assemblea la nomina di soci onorari. I soci onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale e non hanno diritto di voto.

### 3.4. Esclusione dei soci

- a) Il titolo di socio si perde per dimissione, esclusione o decesso.
- b) Le dimissioni devono pervenire per iscritto al Comitato al più tardi tre mesi prima della fine dell'esercizio.
- c) Su richiesta del Comitato l'Assemblea può escludere un socio senza indicarne i motivi.
- d) Il mancato pagamento della quota sociale, malgrado due richiami per iscritto, è motivo di esclusione dall'Associazione.

### 3.5. Finanze

- a) Ogni socio è tenuto al pagamento della quota sociale annuale, il cui importo è stabilito dall'Assemblea.

## Art. 4: ORGANI

### 4.1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Comitato.

## Art. 5: ASSEMBLEA DEI SOCI

### 5.1. L'Assemblea dei soci si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno.

### 5.2. I soci in regola con la quota sociale ricevono la convocazione scritta con l'elenco delle trattande almeno un mese prima dell'Assemblea.

### 5.3. È escluso il voto per delega.

### 5.4. Le competenze dell'Assemblea sono:

- a) l'elezione del Comitato e del Presidente;
- b) l'esame e l'approvazione della relazione presidenziale e dei conti annuali;
- c) l'esame e l'approvazione del programma di attività e del preventivo;
- d) la determinazione della quota sociale;

- e) l'accettazione o l'esclusione di soci;
  - f) le modifiche dello statuto;
  - g) lo scioglimento dell'Associazione.
- 5.5. Salvo contraria disposizione statutaria, l'Assemblea dei soci prende le sue decisioni a maggioranza semplice dei votanti.
- 5.6. Per essere valida l'Assemblea deve riunire almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto.
- 5.7. Tutte le decisioni prese dall'Assemblea figurano a verbale.
- 5.8. L'Assemblea può essere convocata straordinariamente:
- a) quando il Comitato lo ritiene opportuno;
  - b) su domanda motivata di almeno un quinto dei soci.
- 5.9. Il Comitato è abilitato ad indire consultazioni o deliberazioni per corrispondenza.

#### Art. 6: COMITATO

- 6.1. Il Comitato è composto da sette membri, nominati ogni tre anni e rieleggibili.
- 6.2. Le competenze del Comitato sono:
- a) la gestione dell'Associazione e l'amministrazione del patrimonio sociale;
  - b) l'assunzione di tutte le iniziative utili alla realizzazione dello scopo dell'Associazione;
  - c) l'esame e il preavviso di ogni oggetto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - d) la cura dei rapporti dell'Associazione con i terzi, in particolare con gli enti pubblici e privati fra cui le Associazioni o i gruppi di lavoro attivi nel campo dell'archeologia e delle discipline collaterali; il Comitato può invitare rappresentanti di tali enti a partecipare alle proprie sedute o all'Assemblea;
  - e) l'assegnazione nel suo seno delle cariche, ad eccezione della Presidenza.
- 6.3. Il Comitato si occupa inoltre di ogni materia non statutariamente di competenza dell'Assemblea.
- 6.4. Il Comitato delibera a maggioranza semplice dei presenti.
- 6.5. In caso di dimissioni di un membro del Comitato, il Comitato stesso propone un nuovo membro all'Assemblea dell'esercizio seguente.
- 6.6. Vincola l'Associazione la firma a due del Presidente, del Vice-presidente e del Segretario-cassiere.

#### Art. 7: MODIFICA DELLO STATUTO

- 7.1. Per la modifica dello statuto occorre il voto favorevole di almeno due terzi di tutti i soci aventi diritto di voto. La proposta deve figurare all'ordine del giorno.

## Art. 8: SCIoglimento

- 8.1. Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deciso dai due terzi dei soci effettivi.
- 8.2. L'atto di scioglimento dovrà contenere le disposizioni riguardanti la destinazione dei fondi e degli archivi. Essi dovranno essere devoluti a opere di interesse pubblico tenuto conto degli scopi del GAT.

Approvato dall'Assemblea costituente del 12 febbraio 1994.

\*\*\*